

Legge federale sui diritti politici (Elezione del Consiglio nazionale)

Modifica del 26 settembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2013¹,
decreta:

I

La legge federale del 17 dicembre 1976² sui diritti politici è modificata come segue:

Titolo, introduzione di un'abbreviazione
(LDP)

Ingresso, primo comma

visto l'articolo 39 capoverso 1 della Costituzione federale³;

Art. 13 cpv. 3

³ In caso di risultato molto risicato si procede a un riconteggio dei voti soltanto se sono state rese verosimili irregolarità che, per genere ed entità, sono state in grado di influire essenzialmente sull'esito a livello federale.

Art. 21 cpv. 1

¹ Il diritto cantonale stabilisce come ultimo termine per la presentazione delle proposte di candidatura un lunedì nel mese di agosto dell'anno delle elezioni e designa l'autorità presso cui devono essere depositate dette proposte.

1 FF 2013 7909

2 RS 161.1

3 RS 101

Art. 22 cpv. 2

² Le proposte devono indicare, per ogni candidato:

- a. il cognome e il nome ufficiali;
- b. il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;
- c. il sesso;
- d. la data di nascita;
- e. l'indirizzo, incluso il numero postale di avviamento;
- f. i luoghi d'origine, incluso il Cantone di appartenenza; e
- g. la professione.

Art. 24 cpv. 3

³ L'obbligo di cui al capoverso 1 non si applica al partito che era regolarmente registrato presso la Cancelleria federale (art. 76a) alla fine dell'anno precedente l'elezione, sempre che nella legislatura uscente sia rappresentato in Consiglio nazionale per lo stesso circondario o che in occasione dell'ultimo rinnovo integrale abbia ottenuto almeno il 3 per cento dei suffragi nel medesimo Cantone.

Art. 29 cpv. 4

⁴ Dopo il secondo lunedì successivo al termine di presentazione delle candidature, le proposte non possono più essere modificate. È fatto salvo l'annullamento ufficiale di candidature plurime scoperte successivamente (art. 32a). Il diritto cantonale può limitare a una settimana il termine per la modifica.

Art. 32 cpv. 2

² La Cancelleria federale pubblica in forma elettronica le liste con il cognome e il nome ufficiali, l'anno di nascita, i luoghi d'origine e il domicilio dei candidati.

Art. 32a Annullamento di candidature

¹ Se dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite è scoperta una candidatura plurima, quest'ultima è dichiarata nulla su tutte le liste interessate:

- a. dal Cantone, se lo stesso candidato figura su più liste del Cantone;
- b. dalla Cancelleria federale, se lo stesso candidato figura su liste di più Cantoni.

² I Cantoni interessati e la Cancelleria federale si comunicano immediatamente quali candidature sono state dichiarate nulle.

³ Per quanto possibile, i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla sono stralciati dalle liste prima che queste ultime siano pubblicate.

⁴ L'annullamento di una candidatura che figura su liste già pubblicate è pubblicato immediatamente in forma elettronica e nel Foglio ufficiale di tutti i Cantoni interessati, nonché nel Foglio federale, con l'indicazione dei motivi dell'annullamento.

Art. 33 cpv. 2

² I Cantoni provvedono affinché gli elettori ricevano un gioco completo di tutte le schede almeno tre, ma al più presto quattro settimane prima del giorno dell'elezione.

Art. 36 Suffragi dati a persone decedute

I suffragi dati a candidati deceduti dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite (art. 29 cpv. 4) contano come voti personali.

Art. 38 cpv. 2 e 3

² Sono stralciati dalla scheda:

- a. i suffragi in soprannumero, se il nome di un candidato figura più di due volte su una scheda;
- b. tutti i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla, perché plurima, dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite.

³ Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi prestampati e non cumulati a mano, e in seguito gli ultimi nomi aggiunti a mano.

Art. 47 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il Cantone può pubblicare, in forma elettronica e nel Foglio ufficiale cantonale, tutte le candidature presentate all'autorità elettorale cantonale entro il quarantottesimo giorno precedente l'elezione. La pubblicazione indica almeno, per ogni candidato:

- a. il cognome e il nome ufficiali;
- b. il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;
- c. il sesso;
- d. l'indirizzo, incluso il numero postale di avviamento;
- e. i luoghi d'origine, incluso il Cantone di appartenenza;
- f. l'appartenenza partitica o a un gruppo politico; e
- g. la professione.

Art. 48 Scheda

I Cantoni consegnano la scheda agli elettori almeno tre, ma al più presto quattro settimane prima del giorno dell'elezione.

Art. 61 cpv. 1 e 2

¹ L'avente diritto di voto deve scrivere a mano e in modo leggibile il proprio cognome e i propri nomi sulla lista e inoltre apporvi la firma.

² L'avente diritto di voto deve dare ogni altra indicazione necessaria all'accertamento della sua identità, come data di nascita e indirizzo.

Art. 62 cpv. 1

¹ Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.

Art. 75a cpv. 3^{bis}

^{3bis} I termini di cui ai capoversi 1–3 sono prolungati di sei mesi se iniziano a decorrere tra dieci e tre mesi prima del prossimo rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

Art. 87 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ La Confederazione tiene statistiche sulle elezioni e votazioni popolari federali; tali statistiche, a livello comunale, distrettuale e cantonale, informano:

- a. per le elezioni: sul numero di voti ottenuti dai candidati e dalle liste elettorali;
- b. per le votazioni: sul numero di voti favorevoli ottenuti dagli oggetti in votazione.

^{1bis} Il Consiglio federale può ordinare altre rilevazioni statistiche sulle elezioni al Consiglio nazionale e sulle votazioni popolari.

II

La legge del 17 giugno 2005⁴ sul Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 46 cpv. 2

² Questa disposizione non si applica nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali, né nell'esecuzione cambiaria, in materia di diritti politici (art. 82 lett. c) e nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa in materia fiscale.

⁴ RS 173.110

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014

Il presidente: Ruedi Lustenberger

Il presidente: Hannes Germann

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 7 ottobre 2014⁵

Termine di referendum: 15 gennaio 2015

